

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Ulteriore Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio, indetta con Determinazione G00758 del 24/01/2023. Importo complessivo 12 mesi di € 173.680,00 i.e. - CIG derivato n. A051510C85

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: GIULIA NECCI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€141.259,73	2024	CE	501020105	Cancelleria e Stampati	Ing. Paola Brazzoduro	NO
€70.629,87	2025	CE	501020105	Cancelleria e Stampati	Ing. Paola Brazzoduro	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.37 pagine di cui n. 31 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione del CS n. 176/2024 avente ad oggetto "Affidamento ai Centri Controllori di spesa (CCS) della Asl Roma 1 dei budget definitivi per l'anno 2024";
- PREMESSO** che con Determinazione n. G00758 del 24/01/2023 (All. 1) è stata disposta l'aggiudicazione, da parte della Centrale Acquisti Regionale, della "*Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio. Approvazione dei verbali di valutazione economica e tecnica e aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3*" – suddivisa in tre lotti territoriali -, indetta con Determinazione G15694 del 14/11/2022;
- che l'efficacia della stessa, ai fini della successiva stipula delle relative convenzioni, risultava subordinata al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016;
- che il lotto 1 della suddetta gara centralizzata afferisce al servizio da rendere alla Asl Roma 1, secondo il fabbisogno aziendale indicato nella documentazione di gara, e che lo stesso è stato aggiudicato alla società I.C.R. SPA - C.F. 05466391009 P.IVA IT05466391009;
- che a seguito dell'aggiudicazione e dell'intervenuta efficacia della medesima, la Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti - ha sottoscritto il relativo Accordo Quadro (All. 2) con il Fornitore aggiudicatario a cui ogni singola Azienda potrà aderire provvedendo ad emettere un proprio ordinativo di fornitura avente funzione di contratto con con l'aggiudicatario, secondo termini e condizioni stabilite dall'Accordo Quadro stesso;
- che in conformità a quanto previsto in merito a tale iniziativa, ciascuna Azienda Sanitaria coinvolta nel progetto, può pertanto procedere, quale singola stazione appaltante, al recepimento degli esiti di gara ed alla stipula, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, dei contratti con gli operatori aggiudicatari per la parte ed i quantitativi di propria competenza, provvedendo a generare i relativi CIG derivati;

che, come previsto dall'art. 3.1. del Disciplinare di Gara *“Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi – Durata”*, le Convenzioni avranno una durata di 12 mesi, non rinnovabile a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse, mentre, gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 12 mesi dalla data di emissione;

VISTA

che con nota prot. n. 34310 del 29/02/2024 (All. 3) la UOC Logistica, ha richiesto un di recepire per ulteriori 12 mesi la Determinazione della Regione Lazio n. G00758 del 24/01/2023 relativa all'aggiudicazione della *“Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio”*;

ATTESO

che di conseguenza si è provveduto a determinare la quota parte di servizio di competenza dell'ASL ROMA 1 pari a € 173.680,00 oltre iva (22%), per un periodo di 12 mesi, applicando i prezzi di aggiudicazione dell'operatore predetto al fabbisogno della Azienda, come si riporta di seguito e come meglio dettagliato nel prospetto di adesione

LOTTO	CIG DERIVATO	FORNITORE	PRODOTTO	P.U. OFFERTO	QUANTITA' 12 MESI	IMPORTO 12 MESI I.E	IVA
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A4	3,34 €	50.000	167.000,00	22%
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A3	6,68 €	1.000	6.680,00	22%

VERIFICATO

che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, è stato acquisito tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG derivato relativo al lotto di gara d'interesse;

PRESO ATTO

che le condizioni di esecuzione della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che ha regolato la procedura, documento al quale si fa pieno ed integrale rinvio per la disciplina dell'affidamento della fornitura in argomento;

RITENUTO

pertanto necessario recepire la Determinazione della Regione Lazio n. G00758 del 24/01/2023 relativa all'aggiudicazione della *“Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio”*, per i suddetti quantitativi e i prezzi unitari di aggiudicazione e per un importo complessivo pari a € 173.680,00 i.e.;

ATTESO

che il costo complessivo stimato, pari ad € 211.889,60 i.c. (22%) derivante dall'adozione del presente provvedimento, graverà sul conto sotto indicato per le annualità 2024/2025:

501020105 “Cancelleria e Stampati”	
1/5/2024 – 31/12/2024	€ 141.259,73
01/01/2025-30/04/2025	€ 70.629,87

che a seguito dell'adozione del presente atto, i CE 501020105 Bilancio 2024 rispetto all'adozione della delibera 176/2024 presentano la seguente situazione economica:

C.E. 501020105 “Cancelleria e Stampati”

Budget assegnato	€ 717.611,00
Budget già impegnato	€ 369.518,97
Importo impegnato con il presente atto	€ 141.259,73
Budget Residuo	€ 228.259,24

PRESO ATTO del positivo riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'operatore aggiudicatario;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aderire alla Determinazione della Regione Lazio n. G00758 del 24/01/2023 relativa all'aggiudicazione della "Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio" indetta con Determinazione G15694 del 14/11/2022, e per l'effetto affidare la relativa fornitura all'Operatore Economico I.C.R. SPA - C.F. 05466391009 P.IVA IT05466391009, risultato aggiudicatario del lotto d'interesse, per i quantitativi e i prezzi unitari di aggiudicazione indicati di seguito e nel prospetto di adesione per un importo complessivo annuale pari a € 173.680,00 i.e. (22%):

LOTTO	CIG DERIVATO	FORNITORE	PRODOTTO	P.U. OFFERTO	QUANTITA' 12 MESI	IMPORTO 12 MESI I.E	IVA
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A4	3,34 €	50.000	167.000,00	22%
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A3	6,68 €	1.000	6.680,00	22%

di conferire al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Cristina Franco, delega alla sottoscrizione e firma, in sua vece, dell'ordinativo di fornitura discendenti dagli Accordi Quadro stipulati da Consip Spa con le ditte aggiudicatrici, per gli importi indicati nei singoli ordinativi agli atti di questa Amministrazione al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;

di prendere atto, ai sensi di quanto indicato nelle premesse dello Schema di Convenzione Quadro, che l'Azienda Sanitaria emetterà gli Ordinativi di fornitura, specificando la tipologia di fornitura e il luogo di consegna, da intendersi quali unici atti che impegnano l'Azienda Sanitaria nei confronti degli aggiudicatari ai fini dell'attuazione del contratto di fornitura;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 211.889,60 i.c. (22%) derivante dall'adozione del presente provvedimento, graverà sul conto sotto indicato per le annualità 2024/2025:

501020105 "Cancelleria e Stampati"	
01/05/2024 – 31/12/2024	€ 141.259,73
01/01/2025-30/04/2025	€ 70.629,87

di prendere atto che gli ordinativi di fornitura, che costituiscono gli atti di adesione alla Convenzione, saranno trasmessi agli Operatori Aggiudicatari aggiudicatario tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.LA, previa acquisizione della cauzione e degli ulteriori documenti previsti dagli atti di gara;

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, quale DEC per la procedura in oggetto, la sig.ra Orsolina Reda, in servizio presso l'UOC Logistica, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario;

di provvedere altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Ulteriore Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio, indetta con Determinazione G00758 del 24/01/2023. Importo complessivo 12 mesi di € 173.680,00 i.e. - CIG derivato n. A051510C85”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aderire alla Determinazione della Regione Lazio n. G00758 del 24/01/2023 relativa all'aggiudicazione della “Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio” indetta con Determinazione G15694 del 14/11/2022, e per l'effetto affidare la relativa fornitura all'Operatore Economico I.C.R. SPA - C.F. 05466391009 P.IVA IT05466391009, risultato aggiudicatario del lotto d'interesse, per i quantitativi e i prezzi unitari di aggiudicazione indicati di seguito e nel prospetto di adesione per un importo complessivo annuale pari a € 173.680,00 i.e. (22%):

LOTTO	CIG DERIVATO	FORNITORE	PRODOTTO	P.U. OFFERTO	QUANTITA' 12 MESI	IMPORTO 12 MESI I.E	IVA
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A4	3,34 €	50.000	167.000,00	22%
1	A051510C85	I.C.R. SPA	FORM. A3	6,68 €	1.000	6.680,00	22%

di conferire al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Cristina Franco, delega alla sottoscrizione e firma, in sua vece, dell'ordinativo di fornitura discendenti dagli Accordi Quadro stipulati da Consip Spa con le ditte aggiudicatrici, per gli importi indicati nei singoli ordinativi agli atti di questa Amministrazione al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;

di prendere atto, ai sensi di quanto indicato nelle premesse dello Schema di Convenzione Quadro, che l'Azienda Sanitaria emetterà gli Ordinativi di fornitura, specificando la tipologia di fornitura e il luogo di consegna, da intendersi quali unici atti che impegnano l'Azienda Sanitaria nei confronti degli aggiudicatari ai fini dell'attuazione del contratto di fornitura;

di far gravare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 211.889,60 i.c. (22%) derivante dall'adozione del presente provvedimento, graverà sul conto sotto indicato per le annualità 2024/2025:

501020105 "Cancelleria e Stampati"	
01/05/2024 – 31/12/2024	€ 141.259,73
01/01/2025-30/04/2025	€ 70.629,87

di prendere atto che gli ordinativi di fornitura, che costituiscono gli atti di adesione alla Convenzione, saranno trasmessi agli Operatori Aggiudicatari aggiudicatario tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.LA, previa acquisizione della cauzione e degli ulteriori documenti previsti dagli atti di gara;

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, quale DEC per la procedura in oggetto, la sig.ra Orsolina Reda, in servizio presso l'UOC Logistica, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario;

di provvedere altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Direzione: CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G00758 del 24/01/2023

Proposta n. 2511 del 23/01/2023

Oggetto:

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio. Approvazione dei verbali di valutazione economica e tecnica e aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3.

Proponente:

Estensore SCARPALEGGIA FRANCESCO _____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento METE FULVIO _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area F. METE _____firma digitale_____

Direttore Regionale A. SABBADINI _____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio. Approvazione dei verbali di valutazione economica e tecnica e aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell'11/05/2022 e G17416 del 9/12/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G018832 del 28/12/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Fulvio Mete l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. e ii.

VISTA la Determinazione n. G15694 del 14/11/2022 con cui la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio ha indetto la procedura di gara, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro multifornitore, per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio, per l'importo a base d'asta pari a € 4.215.488,70 oltre IVA, per una durata di 12 mesi, da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e suddivisa in n. 3 lotti come di seguito descritti:

Lotto	Oggetto del lotto	CIG	CPV	Importo massimo spendibile IVA esclusa in euro
1	Fornitura di carta in risme da <u>fibra vergine/mista</u> per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale	948339591E	30197643-5	2.749.701,50 €
2	Fornitura di carta in risme da <u>fibra vergine/mista</u> per le Amministrazioni con sede legale nella Regione Lazio fuori dal Comune di Roma Capitale	9483418C18	30197643-5	1.068.058,89 €
3	Fornitura di carta in risme da <u>fibra riciclata</u> per le Amministrazioni con sede legale nella Regione Lazio	948343387A	30197643-5	397.728,31 €
TOTALE €				4.215.488,70 €

TENUTO CONTO che:

- con la medesima determinazione n. G15694 del 14/11/2022 è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento all'ing. Fulvio Mete, Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali;
- la pubblicità relativa all'indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. 2022-S223-6385-19 del 18/11/2022, sulla G.U.R.I. 5a serie speciale n. 136 del 21/11/2022 nonché, in data 29 novembre 2022 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- per la partecipazione alla procedura di gara sono stati stabiliti i seguenti termini:
 - termine presentazione delle offerte: ore 16:00 del 21/12/2022;
 - apertura della busta amministrativa: ore 10:00 del 22/12/2022;
- mediante PEC trasmessa a Sistema è stato comunicato lo spostamento della prima seduta pubblica virtuale dalle ore 10:00 alle ore 12:30 del 22/12/2022;
- la Stazione appaltante, per lo svolgimento della procedura, si avvale della piattaforma di e-Procurement denominata "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@raggiungibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>, di seguito denominata "Sistema";
- sulla Piattaforma sono stati attribuiti alla procedura il numero di registro di sistema bando P140059-22, fascicolo di sistema FE02773;

CONSIDERATO che, in data 22/12/2022, si è proceduto alla seduta virtuale di apertura delle buste amministrative degli OSEE partecipanti, le cui attività sono registrate nell'apposito verbale custodito agli atti della stazione appaltante, nel corso della quale è stata accertata la presenza delle offerte dei seguenti Operatori Economici:

N° progr.	Ragione Sociale	Lotti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	Valsecchi Cancelleria srl	1,2,3	PI160018-22	Inviato	20/12/2022 11:40:26
2	3.M.C. S.p.A.	1	PI160144-22	Inviato	20/12/2022 13:32:35
3	ICR S.p.A.	1,2,3	PI160931-22	Ritirata	21/12/2022 13:48:09
4	CCG SRL	1	PI160978-22	Inviato	21/12/2022 14:21:12
5	ICR S.p.A.	1,2,3	PI161030-22	Inviato	21/12/2022 15:47:41

CONSIDERATO altresì che con determinazione n. G18649 del 27/11/2022, si è proceduto all'ammissione degli OSEE alle successive fasi dell'iniziativa, come di seguito dettagliato:

Ragione Sociale	Lotti	Registro di Sistema	Stato
Valsecchi Cancelleria srl	1,2,3	PI160018-22	Ammesso
3.M.C. S.p.A.	1	PI160144-22	Ammesso
CCG SRL	1	PI160978-22	Ammesso
ICR S.p.A.	1,2,3	PI161030-22	Ammesso

VISTO che:

- al paragrafo 20 del disciplinare di gara è previsto che *“Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella seduta si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della*

presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 2 e comma 2-bis, del Codice, procedendo nella medesima seduta al sorteggio tra i metodi di cui ai medesimi commi 2 e 2-bis. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.” e che, pertanto, essendo pervenute solo n. 4 offerte, non saranno presenti offerte sospette di anomalia;

- al medesimo paragrafo, si afferma anche che “Il RUP procederà quindi alla verifica di conformità della documentazione tecnica presentata dal concorrente primo in graduatoria (o dai concorrenti successivi in caso in cui il primo non abbia offerto il 100% dei quantitativi) e alla richiesta dei campioni. In tale fase il RUP potrà richiedere integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata”;
- in data 27/12/2022, tramite sistema e in conformità con quanto previsto al paragrafo 2.3 del disciplinare di gara, si è inviata comunicazione a tutti gli operatori partecipanti, fissando la data di apertura delle offerte economiche al 29/12/2022 alle ore 10:00.
- in data 29/12/2022 si è svolta la seduta virtuale di apertura delle buste economiche, come da verbale n. 3 di pari giorno, e che le risultanze sono quelle di seguito riportate:

LOTTO n.1

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
1	ICR S.p.A.	1	2.015.690,00	2.749.701,50	734.011,50
1	CCG SRL	2	2.075.515,00	2.749.701,50	674.186,50
1	Valsecchi Cancelleria srl	3	2.142.995,00	2.749.701,50	606.706,50
1	3.M.C. S.p.A.	4	2.286.122,00	2.749.701,50	463.579,50

LOTTO n. 2

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
2	ICR S.p.A.	1	827.190,00	1.068.058,89	240.868,89
2	Valsecchi Cancelleria srl	2	831.375,00	1.068.058,89	236.683,89

LOTTO n. 3

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
3	Valsecchi Cancelleria srl	1	322.985,00	397.728,31	74.743,31
3	ICR S.p.A.	2	348.520,00	397.728,31	49.208,31

PRESEO ATTO che, come riportato nel paragrafo 20 del disciplinare di gara, *“Il RUP procederà quindi alla verifica di conformità della documentazione tecnica presentata dal concorrente primo in graduatoria (o dai concorrenti successivi in caso in cui il primo non abbia offerto il 100% dei quantitativi) e alla richiesta dei campioni. In tale fase il RUP potrà richiedere integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata”*;

CONSIDERATO che:

- con verbale n. 4 del 09/01/2023 si è proceduto, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione della documentazione tecnica presentata dagli OSEE attualmente primi in graduatoria e a ritenere la stessa completa;
- come previsto nel paragrafo 14.4 del Disciplinare di gara, si è richiesto, tramite sistema, l'invio della campionatura e delle schede tecniche di ciascun prodotto offerto alle sole ditte attualmente prime in graduatoria e nello specifico l'invio di due risme in confezione originale per ogni formato e tipologia di prodotto offerto così come di seguito descritto:
 - o Invio alla ditta ICR SpA, prot. sistema PI002581-23 del 10/01/2023 con scadenza di risposta fissata al 25/01/2023;
 - o Invio alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl prot. sistema PI002584-23 del 10/01/2023 con scadenza di risposta fissata al 25/01/2023;
- le ditte hanno riscontrato entrambe nei termini, inviando i campioni richiesti entro la scadenza fissata e nello specifico:
 - o Valsecchi Cancelleria Srl: 16/01/2023 tramite invio postale n. 00010572664 – poste delivery standard;
 - o ICR SpA: 19/01/2023 invio tramite corriere.
- con verbali n. 5 del 19/01/2023 e n. 6 del 23/01/2023 di valutazione dei campioni si è conclusa positivamente la valutazione degli stessi e che pertanto gli Operatori aggiudicatari dei tre lotti sono:
 - o Lotto 1: ICR SpA
 - o Lotto 2: ICR SpA
 - o Lotto 3: Valsecchi Cancelleria Srl

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. di approvare l'operato del RUP nella fase di valutazione della documentazione economica e tecnica nonché di valutazione dei campioni pervenuti;
2. di approvare i verbali n. 3 del 29/12/2022, n. 4 del 09/01/2023, n. 5 del 19/01/2023 e n. 6 del 23/01/2023 qui richiamati, che, anche se non materialmente allegati al presente atto e custoditi in atti presso la Struttura proponente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare quindi:
 - a. i lotti 1 e 2 alla ditta ICR S.p.A. per un importo complessivo pari rispettivamente a 2.749.701,50 € IVA esclusa e a 1.068.058,89 € IVA esclusa;

- b. il lotto 3 alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl per un importo pari a 397.728,31 € IVA esclusa;
- 4. di trasmettere, tramite Sistema, a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lett. a) del d. lgs n. 50/2016, il presente atto, comprensivo della copia dei verbali di gara in esso citati;
- 5. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul "Sistema" STELLA, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Bandi di gara" di Amministrazione Trasparente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Andrea Sabbadini

Copia



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI ENTI
DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LOTTO 1



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - LOTTO 1

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di Andrea Sabbadini, [REDACTED], in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020,

E

L'Impresa ICR S.p.A., con sede legale in Roma, Prov. RM, Via della Pisana, n. 437, CAP 00163, C.F. n. 05466391009 e P. IVA n. 05466391009, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. 890996, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con verbale di assemblea del 16/03/2015, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio, con Determinazione n. G15694 del 14/11/2022, ha indetto una procedura di gara finalizzata all'acquisizione della “Fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 223-638519 del 18/11/2022 e sulla GURI n. 136 del 21/11/2022;
- b. Con Determinazione n. G00758 del 24/01/2023 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara;
- c. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula dell'Accordo Quadro;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;



- e. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione corrispondente con la base d'asta (€ 2.749.701,50) per un ammontare complessivo di € 109.988,06 comprensivo delle riduzioni previste da Codice, e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 34 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- g. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- h. il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; il medesimo Accordo Quadro rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- i. i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, le schede tecniche e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a. **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati;

- b. **Amministrazioni contraenti:** le Amministrazioni della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura/Contratti;
- c. **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d. **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura/Contratti;
- e. **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro è, pertanto, regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dai regolamenti di accesso e utilizzo dell'Accordo Quadro riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
- 3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c. stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore.
5. Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione:
 - a. l'emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - c. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura alle Amministrazioni di carta in risme e le attività necessarie a garantirne la corretta esecuzione previste nel capitolato.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 1 a Euro 2.749.701,50 IVA esclusa, nelle quantità di seguito riportate:

Lotto 1	Percentuale (%) offerta	Prezzo unitario offerto a risma (€)
Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista – Formato A4	100	3,34
Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista – Formato A3	100	6,68

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.



Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. L'utilizzo dell'Accordo Quadro comporta la registrazione al Sito da parte dell'Amministrazione tramite proprio rappresentante.
2. L'Amministrazione utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinativo di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, il contratto di fornitura si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di fornitura inviato dall'Amministrazione stessa.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nelle schede tecniche.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'Accordo Quadro verrà considerata concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire all'Accordo Quadro, per emettere Ordinativi di fornitura.

4. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura solamente durante la validità dell'Accordo Quadro e tali Ordinativi avranno la durata di 12 mesi.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Amministrazioni degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.



9. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - a. eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nelle schede tecniche, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - b. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
 - d. eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Amministrazioni contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio e all'Amministrazione contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:
 - elenco del materiale ordinato;
 - denominazione commerciale del materiale ordinato;
 - quantitativi consegnati.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascuna Richiesta di approvvigionamento emesso dalle singole Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

4. Il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascuna Richiesta di approvvigionamento, entro 7 giorni naturali (per la carta da consegnare in scatole) ed entro 20 giorni (per la carta da consegnare in bancali/pallet) e consecutivi dall'emissione dello stesso.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta nell'Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara.
2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e l'Azienda contraente hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui al presente Accordo Quadro e agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara ed a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,



pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Amministrazione contraente.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo a favore delle sole Aziende sanitarie, dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.



2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall' soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
7. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Amministrazioni.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT 97 H 01030 03216 000063116674.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della l. 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o



- altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17- Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali previste nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o del contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata,



previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:



- a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - b. nel caso di cui all'articolo, comma 8, "Penali"; g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - f. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura/Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Contratto/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o l'Amministrazione contraente si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.



317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l'Amministrazione contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni



contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, **NON** affida in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, nonché di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Amministrazioni contraenti.

3. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la fornitura erogata.

Articolo 26 - Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Fabio Malizia il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 0666157157, indirizzo e-mail gare@icrspa.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.



3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b. tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;



- c. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d. dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e. trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g. consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento



In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 30- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e tra il Fornitore e le Aziende contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Fabio Malizia, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5



(Utilizzo dell'Accordo Quadro), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____ ____

La Direzione Regionale Centrale Acquisti _____

Il Fornitore ICR SpA _____



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Pc

Il DEC
Orsolina Reda

OGGETTO: Delibera n. 71 del 03/05/2023 "Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio, indetta con Determinazione G00758 del 24/01/2023. Importo complessivo 12 mesi di € 213.760,00 i.e. CIG derivato n. 9786178190"

In riferimento a quanto in oggetto e tenuto conto della prossima scadenza prevista per il giorno 30.04.2024, si chiede gentilmente di procedere all'emissione di un nuovo ordinativo di fornitura per un importo di € 178.000,00 Iva esclusa per la durata di un anno da imputare sul C.E. 501020105 "cancelleria e stampati", con le seguenti quantità:

- Risme di carta formato A4 n. 50.000;
- Risme di carta formato A3 risme n. 1.000.

Inoltre si indica il Sig. Umberto Fragale, assistente amministrativo afferente alla UOC Logistica, quale DEC del Contratto.

Cordiali saluti.

Il Direttore U.O.C. Logistica
Ing. Paola Brazzoduro